

ECC.MO TAR LAZIO-ROMA

RICORSO

Nell'interesse del sig. **Massimo LAZZARI**, C.F. LZZMSM61H08H501E, residente in 00139 Roma, alla Via Ada Negri n. 58, rappresentato e difeso sia congiuntamente e sia disgiuntamente, dagli **Avv. Antonino GALLETTI**, C.F. GLLNNN70S23H501E, e **Avv. Stefano DI SANTO**, C.F. DSNSFN74P23H501M, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in 00197 Roma, alla Via F. Denza n. 3 (indirizzi PEC per comunicazioni di cancelleria antoninogalletti@ordineavvocatiroma.org e stefanodisanto@ordineavvocatiroma.org) giusta procura alle liti stesa in calce;

-Ricorrente-

CONTRO: il **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER IL TURISMO**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato in 00186 Roma alla Via dei Portoghesi n. 12,

-Resistenti-

NONCHE' CONTRO: **Marsico Elvio Ditta Individuale**, in persona del *l.r.p.t.*, domiciliato in 88841 Isola di Capo Rizzuto (KR) alla Via Roma SNC,

-Controinteressato-

PER L'ANNULLAMENTO

1. del decreto ministeriale (*n. prot. 2185, doc. 1*), datato 3.12.2020 e notificato in data 4.12.2020 (*doc. 2*), con il quale è stata parzialmente respinta l'istanza di contributo presentata in data 28.9.2020 (*doc. 3*) "*per acquisito di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali anno 2020 – Spettacolo Viaggiante – Art 34 D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i*", nonché
2. di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente e successivo.

FATTO

Il sig. Massimo Lazzari, in data 28.9.2020, ha presentato un'istanza di "*contributo per l'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali*" ex D.M. 27 luglio 2017 (*doc. 3*), con allegata documentazione concernente:

- Dichiarazione ex art. 34, co. 3, lett. o) D.M. 27 luglio 2017¹,

¹ In forza dell'art. 34, co. 3, lett. o) D.M. 27 luglio 2017 "*l'ammissibilità di una nuova domanda, a decorrere dal triennio successivo dalla precedente assegnazione, è subordinata alla presentazione da parte dell'istante della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della*

- Dichiarazione di trasparenza,
- Dichiarazione di conformità copie, della delega ANESV, della non ritenuta d'acconto, della verifica di regolari contributi e della Visura della Camera di Commercio,
- Dichiarazione ex art. 6, co. 2, D.L. 78/2010,
- Licenze temporanee e dichiarazione di prosecuzione Attività,
- Bonifici bancari,
- Contratti d'acquisto,
- Estratti del Registro Beni Ammortizzabili e Registro IVA,
- Registrazione attrazione, codice identificativo e voltura,
- Documenti di Trasporto,
- Istanza di integrazione con licenza comunale,
- Dichiarazioni delle ditte,
- Collaudi attrazioni e schede tecniche Baby-Karts,
- Licenza comunale ex. art. 69 TULPS e dichiarazione di prosecuzione attività,
- Fattura n. 004007 del 31.10.2018 Industrial Frigo – Lazzari Massimo,
- Fattura n. 004453 del 20.11.2018 Industrial Frigo – Lazzari Massimo,
- Fattura n. 004825 del 28.12.2018 Industrial Frigo – Lazzari Massimo,
- Fattura n. 333 del 31.1.2019 Industrial Frigo – Lazzari Massimo,
- Fattura n. 3330 del 17.9.2019 Industrial Frigo – Lazzari Massimo,
- Fattura n. 002959 del 23.9.2020 Industrial Frigo – Lazzari Massimo.

L'istanza di contributo, pertanto, si componeva di tutti i requisiti necessari all'erogazione del beneficio economico; tuttavia è stata parzialmente respinta limitatamente all'acquisto di una "pista ghiaccio" con l'impugnato decreto n. 2185 dalla Direzione Generale Spettacolo del MIBAC.

Il preavviso di rigetto del 2.11.2020.

In data 2.11.2020, era stato notificato al ricorrente un "*Preavviso di provvedimento negativo ex art. 10 bis, L. 241/1990*" (**doc. 4**), dove è stato ritenuto che:

"in relazione al bene "pista ghiaccio" si osserva che la prima parte della fornitura è stata fatturata con la fattura n. 4453/2018 del 30/11/2018 di Euro 20.000,01 emessa dalla società Industrial Frigo Srl, ed è stata consegnata con il D.D.T. n. 4369 del 05/11/2018, rilasciato dalla medesima Società; mentre la seconda parte della fornitura è stata fatturata con la fattura

Repubblica n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto saldo del bene, acquistato ratealmente, per il quale era stato precedentemente erogato il contributo".

n. 2959/2020 del 23/09/2020 di Euro 80.000,01, emessa dalla società Industrial Frigo Srl, ed è stata consegnata con i D.D.T. n. 3029-3030 del 22/09/2020, rilasciati dalla Società stessa. Dalla sopracitata documentazione, pertanto, si evince che il bene “pista ghiaccio” ... non è nuovo di fabbrica come prescritto dal D.M. per l’ammissibilità al contributo di che trattasi”.

Il preavviso di rigetto del 6.11.2020.

In data 6.11.2020, in risposta alla nota prot. n. 082/SL0 dell’associazione ANESV del 4.11.2020, è stata comunicata al ricorrente la *“conferma di preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. per l’inammissibilità di parte dell’istanza di contributo per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali anno 2020 – Spettacolo Viaggiante – Art. 34 D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i.” (doc. 3)*, adducendo motivazioni differenti dal precedente preavviso di rigetto enti, in forza delle quali:

“la prima parte della fornitura del bene di che trattasi è stata consegnata con il documento di trasporto n. 4369 del 05/11/2018 rilasciato dalla società Industrial Frigo Srl, quindi, fuori dai limiti temporali prescritti dal D.M. per l’anno di contribuzione 2020, evidenziando il precedente conferimento di una parte dello stesso bene.

(...) In secondo luogo si rappresenta che non è ammissibile al contributo di che trattasi il costo di parti parziali del bene “pista di pattinaggio” in quanto non incluse nell’elenco dei beni strumentali di cui all’articolo 34, comma 2, lettere dalla a) alla e) del D.M.

Inoltre, nella succitata nota dell’associazione ANESV è attestato che il bene “pista di pattinaggio” “si trova tuttora giacente presso la ditta costruttrice”, mentre a corredo dell’istanza di contributo di che trattasi sono stati trasmessi i documenti di trasporto n. 3029 e n. 3030 del 22/09/2020, rilasciati dalla società Industrial Frigo Srl, che si riferiscono ad altre parti già consegnate dello stesso bene”.

La memoria difensiva procedimentale.

Pertanto, in data 11.11.2020, sono state notificate alla Direzione Generale Spettacolo competente, le controdeduzioni ex art. 10 L. 241/90 (**doc. 4**), a fronte delle quali è stata integrata la produzione documentale necessaria per l’accoglimento dell’istanza di contributo ed è stato ulteriormente chiarito che:

- il bene *“pista di pattinaggio con pattini da ghiaccio o a rotelle”* rientra pienamente nell’elenco dei beni delle attività spettacolari, attrazioni e intrattenimenti ex art. 4 L. 337/1968, trattandosi di bene mobile non destinato a competizioni di carattere sportivo, bensì esclusivamente ludico;

- il bene, come è confermato *per tabulas* dalla produzione documentale, è **unico e nuovo di fabbrica**, anche se diviso in più parti per agevolare il trasporto e la consegna e, dunque, le parti sono state consegnate in tempi diversi;
- per bene nuovo di fabbrica devono intendersi: *“quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o venditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore al suo rivenditore”*, proprio come il bene oggetto dell’istanza, il quale è stato registrato in data 25.10.2019 nel Comune di Calcinato con la comunicazione di cessione per vendita da parte della ditta venditrice Industrial Frigo srl in favore dell’acquirente (odierno ricorrente) sig. Massimo Lazzari;
- la ditta produttrice del bene “pista di pattinaggio” aveva già attestato l’unicità del prodotto, anche se fornito in parti divisibili,
- la ditta ha attestato la nuova fabbricazione del bene e non esiste documentazione o indizi in favore della tesi contraria.

Il provvedimento di diniego impugnato.

Ciononostante, in data 3.12.2020, col decreto impugnato, è stata respinta l’istanza di contributo relativamente alla “Pista ghiaccio” e, in data 4.12.2020, è stato notificato al ricorrente il provvedimento finale di diniego.

La motivazione del diniego può così riassumersi:

- la presunta avvenuta locazione del bene, anziché l’acquisto,
- la mancata voltura ex art. 4, co. 10 D.M. 18 maggio 2007 in riferimento all’atto di registrazione e assegnazione del codice identificativo al bene,
- la circostanza che l’attrazione è stata costruita nel 2018 e parzialmente consegnata nello stesso anno.

Siffatta ricostruzione posta alla base del diniego è inesatta, nonché fuorviante, in quanto contrasta con i documenti depositati nella fase istruttoria, le controdeduzioni e i chiarimenti già offerti nella competente sede procedimentale e -purtroppo- non apprezzati dall’Amministrazione.

La prima motivazione al diniego dell’istanza di contributo, secondo cui si tratterebbe di un contratto di locazione e non di vendita, è in evidente contraddizione con il “contratto di vendita” n. 1010, stipulato in data 10.10.2018 (*doc. 5*), tra la società Industrial Frigo S.r.l. e Massimo Lazzari, in forza del quale è stato definito un prezzo di vendita pari ad Euro 240.000,00 IVA

compresa, da corrispondere in n. 7 rate ed ovviamente le rate del prezzo di vendita non sono certo canoni locatizi.

Peraltro, nel medesimo contratto di vendita, non può farsi a meno di notare che il bene mobile oggetto di vendita – la pista di pattinaggio ndr – riporta la dicitura “nuova” nella descrizione.

Ebbene, la “vendita a rate con riserva della proprietà” è sancita ex art. 1523 c.c. e certamente non esclusa da normativa speciale applicabile ex art. 34 D.M. 27 luglio 2007.

Peraltro, i pagamenti rateali effettuati dal ricorrente sono conformi ai termini richiesti dal D.M. in oggetto: in un arco temporale pari a 24 mesi precedenti alla presentazione dell’istanza, così come previsto ex art. 34, co. 3 secondo cui:

*“Il contributo di cui al presente articolo è concesso sulla base di apposita domanda, che deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre di ogni annualità a valere sugli acquisti effettuati a partire dal 1° ottobre dell’anno precedente. Tale domanda deve essere redatta su modello predisposto dall’amministrazione e, a pena di inammissibilità, corredata dalla seguente documentazione completa: a) fatture in saldo, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, emesse a partire dal 1° ottobre dell’anno precedente a quello in cui si richiede il contributo. **In caso di acquisto rateale sono ammesse fatture di acconto emesse nei ventiquattro mesi precedenti la data della presentazione della domanda.** Le fatture concernenti l’avvenuto acquisto, da parte degli esercenti circensi o di spettacolo viaggiante, di nuove attrazioni, impianti, attrezzature, macchinari, beni strumentali, devono risultare pagate esclusivamente tramite bonifico bancario, per l’importo corrispondente almeno alla soglia di cui all’articolo 5, comma 12, e al comma 1 del presente articolo, pari al sessanta per cento del costo del bene acquistato al netto dell’IVA”.*

Infatti, i pagamenti delle rate del prezzo della compravendita sono avvenuti:

- in data 29.11.2018 (il primo),
- in data 28.12.2018 (il secondo),
- in data 29.1.2019 (il terzo),
- in data 4.9.2019 (il quarto),
- in data 9.9.2020 (il quinto, che fa riferimento alle baby karts),
- in data 16.9.2020 (il sesto, che fa riferimento alle baby karts).

Il bene oggetto di istanza di contributo, peraltro, è stato registrato ex art. 5, D.M. 18 maggio 2007 in data 25.10.2019 (**doc. 6**), presso lo sportello del Responsabile Sportello Unico Attività Produttive competente, il quale ha assegnato il codice identificativo n. 017032-041/2019 all’attrazione dello spettacolo viaggiante denominata “pista di pattinaggio, versione MOD.D serie 2 id. 22”.

La millantata assenza di voltura come ulteriore requisito indispensabile per l'accoglimento dell'istanza di contributo, invece, è in evidente contraddizione con quanto certificato dal Comune di Calcinato nel "Log Book" della pista di pattinaggio sul ghiaccio (*doc. 7*), pure in possesso della Direzione Generale Spettacolo, ma evidentemente non visionato con la necessaria attenzione nella fase procedimentale, laddove -a pag. 4- si evince pacificamente che:

- la proprietà del bene mobile è stata trasferita il 11.9.2020 per ordine di Industrial Frigo S.r.l. al sig. Massimo Lazzari,
- congiuntamente al trasferimento di proprietà, in data 10.9.2020 è stata presentata "*richiesta di voltura, prot. n. 15059, per vendita. C.I. n. 017032-041/2019*".

Infine, in data 10.9.2020, il venditore soc. Industrial Frigo ha comunicato al competente Comune di Calcinato (*doc. 8*) la "*cessione per vendita dell'attività registrata presso il Vostro Comune*" alla ditta individuale del sig. Lazzari Massimo.

In definitiva, la pista di pattinaggio è stata fabbricata nel 2018 e venduta al sig. Lazzari il con pagamenti rateali eseguiti nel 2018 e 2019, mediante un contratto di vendita a rate con riserva della proprietà ex art. 1523 c.c.

La corresponsione rateale del prezzo, concordata con il venditore, è avvenuta regolarmente, determinando il definitivo passaggio della proprietà del bene in capo all'acquirente in data 11.9.2020.

Così l'acquirente, dunque, ha potuto avanzare istanza di contributo per l'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali anno 2020, alla luce della corretta produzione documentale richiesta ex art. 34 D.M. luglio 2007.

Infatti, la disposizione testé citata, al primo comma, subordina la concessione "*a condizione che l'acquisto si riferisca esclusivamente ad attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati*" come puntualmente si è verificato in concreto. Ciononostante, l'Amministrazione ha negato l'istanza di contributo illegittimamente e senza compiere i necessari approfondimenti istruttori in ordine alla documentazione in suo possesso, poiché puntualmente depositata agli atti della fase istruttoria, travisando completamente i fatti e la disciplina legislativa e regolamentare ad essi applicabile.

Alla luce di quanto sopra, il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato, con conseguente accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente all'ottenimento del beneficio economico richiesto e condanna dell'Amministrazione al pagamento, alla stregua dei seguenti motivi di

DIRITTO

1.

Violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 34 D.M. 27 luglio 2017.

Violazione, falsa ed errata applicazione del D.M. 18 maggio 2017.

Violazione e falsa applicazione art. 1523 c.c.

Eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. 241/90 smi.

Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di attività istruttoria; violazione e falsa applicazione dell'art. 10 L. 241/90 smi.

Illogicità intrinseca ed estrinseca.

Violazione dell'art. 97 Cost.

Ingiustizia manifesta.

L'Amministrazione ha illegittimamente rigettato l'istanza di contributo per ottenere la concessione dei benefici economici previsti dalla normativa indicata in epigrafe, sulla base del seguente infondato ed illogico apparato motivazionale che, per comodità, si riporta in sequenza numerica

- *“è stato rilevato che sia il contratto sia la comunicazione trasmessa dalla Società Industrial Frigo S.r.l. (...) fanno riferimento alla locazione e non all'acquisto del bene”*
- *“... l'atto di registrazione e di assegnazione del codice identificativo del bene è stato richiesto e rilasciato dalla ditta Industrial Frigo S.r.l. e non è stato volturato”*
- *“nel libretto di uso e manutenzione è attestato che l'attrazione è stata costruita nel 2018 e parzialmente consegnata nello stesso anno con il D.d.T n. 4369 del 5 novembre 2018”.*

Tutte e tre le asserzioni sono destituite di fondamento, essendo provato documentalmente in sede istruttoria il contrario.

L'art. 34 co. 1 DM 34/ 2017 ha statuito che requisito indispensabile all'ottenimento del contributo economico sia **l'acquisto** di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali **nuovi di fabbrica e non usati**.

Nel caso del bene “pista di pattinaggio” oggetto dell'istanza è pacifico che si tratti un contratto di compravendita come è stato puntualmente indicato nell'intestazione del contratto, è documentato dal pagamento del prezzo con bonifici bancari ed è attestato dal Comune di Calcinato: non si comprende dove l'Amministrazione abbia desunto l'esistenza di un immaginario e fantasioso contratto di locazione che le parti non hanno mai sottoscritto; al riguardo, si ritiene offensivo ricordare che l'art. 1321 c.c. prevede che il contratto ha forza di legge tra le parti, non essendo consentito a terzi (diversi dal competente giudice civile) fornire interpretazioni difforme dalla volontà delle parti.

E' anche stato documentato che la fabbricazione risale all'anno 2018, lo stesso nel quale la società Industrial Frigo ha stipulato il contratto di vendita con riserva della proprietà con il ricorrente sig. Lazzari per una somma complessiva pari ad Euro 240.000,00.

Peraltro, nel caso di specie, ogni atto prodromico e successivo alla vendita è stato documentalmente provato e allegato.

Allo stesso modo, subordinatamente alla vendita del bene mobile, è stata avanzata, in data 10.9.2020, la richiesta di voltura dell'intestazione del bene, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 co. 10 D.M. 18 maggio 2007, così come riportato nel "Log Book" afferente la "Pista di pattinaggio su ghiaccio" del quale l'Amministrazione avrebbe potuto/dovuto tener conto in fase istruttoria.

Peraltro, il contratto di vendita della pista di pattinaggio è stato stipulato in data 10.10.2018, ma soltanto il 11.9.2020 il ricorrente è divenuto effettivo proprietario, avendo le parti optato per una modalità di vendita con riserva della proprietà ex art. 1523 c.c., determinando che l'istanza di contributo potesse essere inoltrata solo dal momento dell'effettivo passaggio della piena proprietà del bene a tutti gli effetti, corrispondendo per l'intero il prezzo di acquisto, proprio come è puntualmente avvenuto nell'anno 2020.

La richiamata disciplina ha, dunque, tassativamente previsto le suddette ipotesi che non possono (e non devono) essere confuse, travisate e obliterate dalla p.a. per mera disattenzione o per esigenze di contenimento della spesa.

Alla luce di quanto dedotto ed evidenziato, il provvedimento impugnato è illegittimo per i vizi-motivi indicati in epigrafe, in virtù delle considerazioni e argomentazioni (fattuali e giuridiche) già esposte: la confusa e contraddittoria motivazione adottata dall'Amministrazione a sostegno del diniego non ha pregio, né fattuale né giuridico, posto che tutti gli adempimenti preposti dalla normativa di riferimento sono stati puntualmente eseguiti.

Ma vi è di più.

Dalla inequivoca veridicità delle circostanze sopra dedotte, rappresentate e documentate già nella fase istruttoria procedimentale, discendono i vizi-motivi già indicati in epigrafe e, in particolare,

- Eccesso di potere per difetto di Motivazione – Violazione dell'art. 3 L. 241/90, in quanto la Direzione Generale Spettacolo ha negato l'istanza di contributo economico sulla base di considerazioni errate, evidentemente smentite dai documenti di cui era già in possesso, ma che non ha evidentemente preso in considerazione;
- Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di attività istruttoria, illogicità intrinseca ed estrinseca, ingiustizia manifesta, in quanto la P.A. non ha in alcun modo

considerato la documentazione fornita dal ricorrente riguardante lo svolgimento dei fatti e la doverosa applicazione dei profili giuridici connessi, oltre al fatto che ha omesso di valutare ogni profilo di merito concernente l'istanza presentata.

Ebbene, nella fattispecie è del tutto evidente, non essendovi al riguardo alcun margine per l'esercizio (anche capriccioso) di qualsivoglia discrezionalità amministrativa che:

- 1) il ricorrente ha regolarmente acquistato il bene "pista di pattinaggio su ghiaccio", stipulando un contratto di vendita con riserva della proprietà ex art. 1523 c.c.,
- 2) gli adempimenti subordinatamente ai quali è concesso il contributo ex art. 34 D.M. 27 luglio 2007 sono stati puntualmente eseguiti dal ricorrente e inequivocabilmente provati documentalmente già in fase istruttoria nel corso del procedimento;
- 3) il bene oggetto dell'istanza di contributo è nuovo di fabbrica, mai usato prima e di proprietà del ricorrente dal settembre 2020, anno nel quale è stata avanzata l'istanza di contributo.

Il diniego contestato, dunque, è anche lesivo dei precetti e dei valori tutelati dall'art. 97 Cost., che tutela il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, determinando una manifesta ingiustizia ai danni del ricorrente.

2.

Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.

Eccesso di potere per insufficiente attività istruttoria.

Violazione dell'art. 10-bis Legge n. 241/90.

L'Amministrazione nella concessione del beneficio in questione non dispone di alcuna discrezionalità rispetto alla ricorrenza dei requisiti fissati *ex lege*.

Infatti, al fine di concedere il contributo economico richiesto, è chiamata ad accertare rigorosamente la sussistenza dei presupposti normativamente previsti rispetto al caso concreto..

La valutazione che è chiamata a svolgere non può, come purtroppo nella fattispecie è accaduto, assumere una portata tale da giustificare il pieno **travisamento dei fatti e erronea interpretazione delle norme di diritto**, frutto di un evidente *deficit istruttoria* e di indagine, senza porre la debita attenzione di indagine e di valutazione che merita l'istanza avanzata.

L'Amministrazione ha seguito **un'attività istruttoria sommaria e svolta in modo unilaterale** con l'intenzione di procedere comunque al rigetto della pretesa invocata dal sig. Lazzari, tant'è che, nonostante il ricorrente abbia dato impulso al procedimento, trasmettendo le controdeduzioni e ribadendo la legittimità dell'istanza avanzata, l'Amministrazione ha riproposto anche nel provvedimento finale le motivazioni addotte nel preavviso di rigetto e svincolate dalla realtà giuridico fattuale, in palese violazione dell'art. 10-bis, L. 241/90.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

all'Ecc.mo Tribunale adito che sia fissata l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, affinché siano accolte le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, *contrariis reiectis*, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al beneficio economico illegittimamente negato, annullando il provvedimento impugnato e condannando l'Amministrazione al pagamento del beneficio dovuto.

Con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese di lite, da liquidarsi applicando i parametri di cui al D.M. 55/14 e s.m.i. e con il rimborso delle spese generali.

Ai fini dell'importo da versare a titolo di contributo unificato, è dovuto l'importo di Euro 650,00.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria:

- A) Originale ricorso con procura alle liti stesa in calce;
1. Decreto ministeriale n. prot. 2185 del 3.12.2020;
 2. Foglio di comunicazione del decreto ministeriale;
 3. Istanza di contributo del 28.9.2020;
 4. Preavviso di rigetto del 2.11.2020,
 5. Conferma di preavviso di rigetto del 6.11.2020;
 6. Controdeduzioni ex art. 10 L. 241/90 del 11.11.2020;
 7. Contratto di vendita n. 1010 del 10.10.2018;
 8. Registrazione ex art. 5, D.M. 18 maggio 2007 del 25.10.2019 e assegnazione codice identificativo n. 017032-041/2019;
 9. Log Book della Pista di pattinaggio su ghiaccio con annotazioni del Comune di Calcinato;
 10. Comunicazione al Comune di Calcinato della "*cessione per vendita dell'attività registrata presso il Vostro Comune*" del 10.9.2020.

Con osservanza

Roma, data di deposito e di notifica

Avv. Antonio Galletti